



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 179 DATA COMUNICATO 12/03/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

COMUNICAZIONI	3199
Comunicazioni Segreteria.....	3199
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 19	3199
GIUDICE SPORTIVO	3200
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	3201

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Convocazione Rappresentativa Regionale Under 19

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. Leonardo TEMPESTA, convoca per **Mercoledì 18 Marzo 2026**, alle **ore 14:15**, presso l'impianto sportivo **"Parrocchiale Santa Maria"** – Zona Industriale Padule – **Gubbio (PG)**, per disputare alle ore 15:30 una partita amichevole con la squadra partecipante al Campionato Primavera della Società **A.S. Gubbio 1910**, i sottoelencati calciatori:

A.S.D. ANGELANA 1930	Bernabucci Edoardo, Tarpanelli Manuel.
A.S.D. ATLETICO BMG	Passaquieti Gabriele.
A.C.D. BASTIA 1924	Trottini Marco.
A.C.D. CASTEL DEL PIANO	Fico Andrea.
S.S.D. CERQUETO CALCIO	Milan Jacopo.
A.S.D. MANTIGNANA MONTEMALBE	Minichino Francesco.
NUOVA ALBA A R.L.	Condac Denis, Panichella Nicolò.
A.S.D. OLYMPIATHYRUS S. VALENTINO	Federici Cristian, Jobarteh Bunja.
A.S.D. PADULE 1976	Pavoni Alessandro.
A.S.D. PIERANTONIO SPORT	Cenci Davide, Romani Foule Alessio.
A.S.D. POL. PIETRALUNGHESE	Bruzzesi Marco, Naticchi Jacopo.
A.S.D. PONTEVECCHIO SRL	Liberti Emanuele.
A.S.D. SPOLETO	Gigliotti Gabriel.
A.S.D. TAVERNELLE CALCIO	Liotti Riccardo.
A.S.D. TERNI FOOTBALL CLUB	Adelfio Salvatore, Esposito Nicholas.

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

COORDINATORE RAPPRESENTATIVE	SIG.	Mauro	CIBOTTI
DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG.	Gabriele	CILIANI
SELEZIONATORE	SIG.	Leonardo	TEMPESTA
COLLABORATORE TECNICO	SIG.	Marco	MARRI
MEDICO	DOTT.	Mauro	CARDONI
MASSAGGIATORE	SIG.	Cristiano	CONFORTO
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG.	Adriano	MIGLIOSI
COLLABORATORE	SIG.	Sergio	LUPINI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 2026 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 335/6664795 documentandola successivamente ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: cru@Ind.it e comunicazionecru@Ind.it.

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Fabrizio Domenico MASTRANGELI**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fabio Fiordi, nella **seduta del 12/03/2026**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 8/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ERRATA

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

CESARINI MARCO

(C4 FOLIGNO A.S.D.)

In quanto, dopo l'espulsione di un proprio compagno di squadra, si avvicinava all'Arbitro urlandogli platealmente e in maniera minacciosa in faccia a pochi centimetri di distanza, chiedendo ripetutamente spiegazioni sulla sua decisione. Contestualmente egli afferrava il polso destro dell'Arbitro trattenendolo per circa quattro secondi senza arrecare alcun danno fisico. Il calciatore ha quindi continuato a protestare platealmente anche dopo che gli era stato ripetutamente intimato di uscire dal campo. Poco dopo mentre l'Arbitro stava spiegando le ragioni della sua decisione al capitano della squadra dei calciatori espulsi, il calciatore in questione ha nuovamente richiesto spiegazioni, continuando a urlare platealmente sempre faccia a faccia e a pochi centimetri di distanza. Contestualmente egli dava una leggera spinta all'Arbitro, senza arrecargli danno. Lo stesso ha continuato a protestare per tre minuti finché ha lasciato definitivamente il terreno di gioco solo dopo ulteriori richiami a uscire.

CORRIGE

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

VALECCHI LORENZO

(C4 FOLIGNO A.S.D.)

In quanto, dopo l'espulsione di un proprio compagno di squadra, si avvicinava all'Arbitro urlandogli platealmente e in maniera minacciosa in faccia a pochi centimetri di distanza, chiedendo ripetutamente spiegazioni sulla sua decisione. Contestualmente egli afferrava il polso destro dell'Arbitro trattenendolo per circa quattro secondi senza arrecare alcun danno fisico. Il calciatore ha quindi continuato a protestare platealmente anche dopo che gli era stato ripetutamente intimato di uscire dal campo. Poco dopo mentre l'Arbitro stava spiegando le ragioni della sua decisione al capitano della squadra dei calciatori espulsi, il calciatore in questione ha nuovamente richiesto spiegazioni, continuando a urlare platealmente sempre faccia a faccia e a pochi centimetri di distanza. Contestualmente egli dava una leggera spinta all'Arbitro, senza arrecargli danno. Lo stesso ha continuato a protestare per tre minuti finché ha lasciato definitivamente il terreno di gioco solo dopo ulteriori richiami a uscire.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 12 Marzo 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. VIA LARGA MARSCIANO** IN MERITO ALLA GARA U.S. ALVIANO – VIA LARGA MARSCIANO DISPUTATASI AD ALVIANO IL 22.02.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 168 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.02.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE IORI FRANCESCO PER CINQUE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 12.03.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dal referto arbitrale emerge in maniera indiscutibile il comportamento minaccioso posto in essere dal calciatore IORI Francesco nei confronti di un componente della panchina della squadra avversaria, circostanza peraltro nemmeno smentita dalla società reclamante.

Fermo restando che detto comportamento è sicuramente meritevole di adeguata sanzione, la Corte ritiene tuttavia che la stessa debba essere contenuta in tre giornate di squalifica, in quanto riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 39 CGS..

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore IORI Francesco a tre giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 12 MARZO 2026.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace